Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.
Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 70

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.
Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali . . . . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45. Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario. Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 79

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . Pag. 79

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario. Pag. 80

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 80

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 80

Smarrimentto di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 80

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.

Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni della edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.

Art. 2.

La decadenza di cui al precedente articolo è pronunziata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi, o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approvazione prevista dall'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La pronuncia di decadenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Ai fini del presente decreto, sono privi di effetto gli atti di disposizione a titolo oneroso o gratuito degli assegnatari che vengono dichiarati dec[illegible] a sensi del precedente articolo, in qualsiasi tempo compiuti a favore dei loro ascendenti, discendenti o coniuge, nonchè gli atti compiuti dai detti assegnatari, dai loro aventi causa indicati nel presente comma o dalle cooperative posteriormente al 25 luglio 1943.

Art. 3.

Gli aventi causa a titolo oneroso degli assegnatari dichiarati decaduti a sensi del precedente art. 1 avranno diritto, se dimostrino la loro buona fede nell'acquisto, ad essere rimborsati del relativo prezzo dagli alienanti e, ove ciò risulti impossibile, dalla cooperativa, la quale avrà diritto di rivalersi dai soci assegnatari proporzionalmente al valore dell'alloggio a ciascuno di esso attribuito.

Agli aventi causa a titolo gratuito, che dimostrino la loro buona fede, verrà rimborsato, con gli stessi criteri di cui al precedente comma, l'importo delle tasse di trapasso dell'alloggio trasferito, fermo il diritto di rivalsa come al comma precedente.

Art. 4.

L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Il socio di cooperativa edilizia a contributo statale, dichiarato decaduto dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, e che non si sia reso indegno per la sua posteriore condotta politica, può chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere reintegrato nell'appartamento di cui era prenotatario o assegnatario, nonostante che questo abbia formato oggetto di successiva assegnazione a favore di altro socio, ed anche se costui abbia stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

Quando la reintegrazione non sia richiesta, al socio già privato di alloggio per avversione al fascismo verrà assegnato un altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato.

Il socio radiato dalla cooperativa in applicazione di tale Regio decreto-legge è reintegrato in tutti i suoi diritti.

Ove il terreno sul quale fu costruita la casa del socio dichiarato decaduto tanto ai sensi dell'art. 4 quanto del presente articolo apparteneva al socio stesso, questi s'intende reintegrato nel suo diritto originario.

In tutti i casi di reintegrazione previsti dal presente e dal precedente art. 4 non si farà luogo all'applicazione degli articoli 98 e 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ai soci che vengano privati di alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui al presente e al precedente art. 4 saranno assegnati altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale, quando, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 10 non risultino immeritevoli di ottenerli per la eventuale speculazione esercitata nel conseguire gli appartamenti oggetto di reintegrazione.

Art. 6.

Gli alloggi risultanti disponibili dopo le reintegrazioni e assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dagli arti-

coli 108 e 228 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con preferenza per i congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco e dei caduti nella persecuzione nazifascista.

Prima di procedere alle assegnazioni, i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, per le cooperative da ciascuno di essi dipendenti, hanno facoltà di disporre, ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, la suddivisione degli alloggi per ridurli a un numero di vani corrispondente al massimo consentito dall'art. 49 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

I lavori di suddivisione e adattamento saranno eseguiti a spese dei nuovi assegnatari.

Art. 7.

Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio:

a) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi;

b) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci uscenti.

I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente lasciate insolute dai soci uscenti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi.

Art. 8.

L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 400.000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni agli istituti mutuanti, ma esse saranno recuperate a carico degli assegnatari o dei loro eredi o successori a titolo particolare col beneficio della ratizzazione e nelle forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli assegnatari hanno facoltà di corrispondere in unica soluzione le annualità dovute sino al termine dell'ammortamento, scontandole al saggio del 5 %.

La disposizione del presente articolo non si applica nei confronti dei soci reintegrati ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 9.

Per le spese previste nell'ultimo comma dell'art. 6 e nell'art. 7 del presente decreto i nuovi assegnatari potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo da estinguersi entro lo stesso termine e con le stesse modalità stabilite per il mutuo originario gravante sull'alloggio. Detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato nella stessa misura stabilita pel mutuo originario.

Per le formalità della decadenza, del rilascio e delle nuove assegnazioni degli alloggi, della determinazione delle somme da ammettere in via definitiva al beneficio del mututo col contributo dello Stato, o per quant'altro occorra in esecuzione del presente decreto, sono applicabili, in quanto non risultino dal decreto medesimo derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 149 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci uscenti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composte da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gl'interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente dinanzi alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 26. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.

Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, che detta norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette a speciali approvazioni, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi dieci giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito.

E' in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui ai comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Sono immediatamente esecutive le deliberazioni non soggette a speciali approvazioni, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

La trasmissione di cui al primo comma del presente articolo è fatta entro otto giorni dall'adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio, in conformità dell'art. 128 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto.

Art. 3.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;

5) assunzione diretta di pubblici servizi;

6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;

7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 4.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, d'importo superiore a L. 2.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Ministro per i lavori pubblici.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non supera il quinto del preventivo.

Il parere del Ministro per i lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Art. 5.

I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.000.000;

2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 200.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

3) quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 6.

Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'art. 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Contro il decreto Ministeriale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato, da parte dell'Amministrazione comunale e di qualsiasi contribuente.

I termini per la presentazione del ricorso e per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 9.

L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del comune di Roma sono regolate dalle relative leggi speciali.

Art. 10.

Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal sindaco al Ministro per l'interno, per l'approvazione.

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'ar-

ticolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del sindaco nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a' termini del comma suddetto.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'applicazione dei tributi restano ferme, per il comune di Roma, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte nonchè quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte, rientrano nella normale competenza della Giunta municipale, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza della Giunta stessa.

Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relativa ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco nell'anno precedente.

Art. 15.

Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 17.

Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale. La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 25. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.

Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 maggio 1940, n. 691;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 16 maggio 1940, n. 691, è soppresso.

Sono parimenti soppressi i quattro posti di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°) istituiti nel ruolo diplomatico-consolare con l'art. 2 della legge sopra indicata.

Art. 2.

I funzionari di cittadinanza albanese appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, sono dispensati dal servizio con la corresponsione di una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al seguente capoverso.

Una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, e composta di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero degli affari esteri e di due funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale dello Stato, proporrà con criteri di equità l'ammontare della indennità per ciascun funzionario, avendo riguardo al grado ed al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana.

Ai funzionari dispensati saranno rimborsate le spese di viaggio per il loro rimpatrio in Albania.

Con analoghi criteri la Commissione determinerà l'ammontare della indennità da corrispondere in favore della vedova e dei figli minorenni e figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma del presente decreto.

L'indennità di cui al precedente capoverso sarà assegnata per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

La Commissione determinerà l'ammontare delle somme dovute ai funzionari, sia di cittadinanza italiana che albanese, del soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè a quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art 1, per spese di viaggio, assegni di sede, indennità per posti di fatto ricoperti, missioni ed incarichi adempiuti.

La dispensa dal servizio dei funzionari di cui al primo comma del presente articolo avrà luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel frattempo essi resteranno a disposizione conservando l'intero trattamento economico del quale godono attualmente.

Art. 3.

Il trattamento di cui al precedente art. 2 sarà applicato anche ai funzionari di cittadinanza albanese già appartenenti al ruolo diplomatico-consolare e collocati a riposo per ragioni di servizio.

Art. 4.

L'indennità di cui al precedente art. 2 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni particolare trattamento di pensione e quiescenza e di buonuscita stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 5.

I provvedimenti di dispensa e di assegnazione dell'indennità di cui al precedente art. 2 non sono soggetti ad impugnativa nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

I funzionari di cittadinanza italiana appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi sono collocati in disponibilità con osservanza delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza pregiudizio dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 28. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;
Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentate del 150 %.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 3.

Spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4 primo comma lettera *c*) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale statale del gruppo *C* del grado 12°.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1943 agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 22 maggio 1942, n. 703, spettano le indennità a titolo di aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

Ai fini del versamento all'Erario del 50 per cento e del 70 per cento dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, modificato dall'art. 3 della legge 25 giugno 1940, n. 828, l'ammontare dei proventi stessi è stabilito, rispettivamente, a L. 48.000 e a L. 70.000 annue limitatamente per gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici con sede in comuni aventi una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940, n. 828, è elevata al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso è elevato a L. 12.000.

Art. 6.

Ai commessi autorizzati in aggiunta alla retribuzione mensile attualmente ad essi corrisposta dagli ufficiali giudiziari dai quali dipendono è attribuita una integrazione temporanea nella misura stabilita per il personale statale dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Art. 7.

Spetta ai commessi autorizzati una indennità temporanea nella misura concessa al personale statale con l'art. 4, primo comma, lettera *c*) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale non di ruolo di quarta categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù dei comma precedenti è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'Erario con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Art. 8.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le corti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che alla data di pubblicazione del decreto stesso risultino già restituite all'Amministrazione italiana. Tuttavia nelle stesse provincie le disposizioni degli articoli 3, comma primo, e 7, comma primo, hanno efficacia dal 16 agosto 1944.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 7, avranno efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943, e 27 febbraio 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

L'interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione è determinato, a decorrere dall'11 settembre 1944, nella misura di:

L. 0,50 % per i conti correnti intestati ai privati ed agli enti morali in genere;

L. 1 % per i conti correnti intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale.

Art. 2.

Rimangono ferme le misure di interesse sui depositi delle aziende di credito, degli istituti di previdenza e degli istituti di assicurazione, vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, consentite con i decreti Ministeriali 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943 e 27 febbraio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(65)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.
Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, per la compilazione delle liste elettorali;

Visto il testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Decreta:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3, 4 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Nella prima formazione delle liste elettorali, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, vi sono iscritti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo I del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1944.

Art. 2.

(Art. 106 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1. Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2. I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3. Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4. Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5. Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6. Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finchè durano gli effetti dei provvedimenti.

7. I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Cod. pen.).

8. I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la cessata legislazione penale, a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni.

9. I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

10. I condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 Cod. pen., per offese al pudore e all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'art. 528, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma Cod. pen., rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

11. I condannati per i reati preveduti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

12. I condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

13. Coloro che, in una sentenza di condanna, siano stati dichiarati ubbriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della sentenza.

14. Gli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono eccettuati dalle disposizioni del comma precedente coloro la cui condanna sia stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizioni legislative di carattere generale. I condannati ai quali sia stata applicata l'amnistia prevista dal R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, ed i condannati riabilitati.

Art. 3.

(Articoli 7 e 8 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune provvede alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella lista elettorale, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso e vi hanno la residenza.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli dei censimenti ordinari e straordinari della popolazione, dalle liste di leva, dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 4.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo Ufficio del casellario giudiziale e, ove non sia possibile, all'Ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'Ufficio del casellario, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, restituisce al Comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'art. 609 del Codice di procedura penale.

Art. 5.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto dall'art. 3, primo comma, del presente decreto, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti comunali di assistenza

trasmettono alla segreteria del Comune cui appartengono l'elenco dei cittadini italiani maggiori degli anni ventuno, o che li compiano entro il 31 dicembre 1944, ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico delle Istituzioni ed Enti predetti.

Entro lo stesso termine, i presidenti delle commissioni provinciali prevedute dall'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, danno notizia al sindaco dei provvedimenti applicati ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei confinati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

(Articoli 10, 11 e 12 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto nell'art. 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'art. 11 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Art. 7.

(Articoli 7, 16, 17 e 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco, assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione della lista elettorale, nella quale sono iscritti coloro che, essendo stati compresi nell'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto o avendo presentato domanda documentata a' termini dell'art. 6, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, il sindaco notifica il provvedimento entro il termine di cui al precedente comma, con le modalità previste dall'art. 23, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tutte le operazioni effettuate per la compilazione della lista e delle decisioni adottate sulle domande di iscrizione devono essere redatti verbali, sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 8.

(Art. 5 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La lista elettorale deve essere compilata in doppio esemplare, autenticata, mediante sottoscrizione, dal sindaco e dal segretario comunale e deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data di nascita e l'abitazione degli elettori.

Per coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 3 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, si deve apporre apposita annotazione sulla lista.

Art. 9.

(Art. 20 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'art. 24 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Art. 10.

(Art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 11.

(Art. 25 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 13 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 o, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano nè impiegati civili o militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale procede, altresì, alla nomina di tre commissari supplenti, i quali prendono parte ai lavori della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi.

Quando la situazione dei luoghi e la difficoltà delle comunicazioni lo consiglino, il prefetto, con provvedimento da emanare entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di determinare la competenza di ciascuna Commissione in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Il segretario del Comune in cui ha sede la Commissione ne esercita le funzioni di segretario.

Art. 12.

(Art. 19 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale compie le sue operazioni con la presenza del presidente e di due almeno dei commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Art. 13.

(Art. 26 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale:

1° l'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto;

2° i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3° un esemplare della lista elettorale;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente.

Art. 14.

(Art. 27 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale:

1. Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono esserle direttamente pervenute.

3. Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, dalle parti e dal Comune; ma può anche iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro pei quali risulti da nuovi documenti il possesso dei requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Essa deve radunarsi entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti e documenti.

Qualora il Comune, entro il termine prescritto, non abbia fatto pervenire alla Commissione elettorale gli atti di cui al primo comma del precedente articolo, il presidente ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 15.

(Art. 28 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale provvede all'approvazione delle liste entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Le decisioni adottate devono essere, entro lo stesso termine, notificate al Comune, al quale sono, altresì, restituiti tutti i documenti.

Il segretario comunale deve inviarne immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, assistito dal segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'art. 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Art. 16.

(Art. 31 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1° della morte di elettori;

2° della perdita della cittadinanza italiana;

3° di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Art. 17.

(Art. 18 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste.

Art. 18.

(Art. 15 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti le Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate dal presente decreto.

Art. 19.

Il prefetto vigila sulle operazioni relative alla prima formazione delle liste elettorali per mezzo dell'ispettore provinciale e di funzionari espressamente incaricati.

I sindaci sono tenuti a riferire ogni quindici giorni al prefetto sullo stato dei lavori.

Art. 20.

(Articoli 25, 32, 33, 34 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Qualsiasi cittadino può esperire i ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 34, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, con le modalità risultanti dagli articoli 32, 33 e 34 del testo unico predetto.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Art. 21.

(Art. 36 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 22.

(Art. 37 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere riunita in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Art. 23.

(Articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono applicabili ai reati ivi previsti, riferiti alla prima formazione delle liste elettorali.

Alla pena della detenzione è sostituita quella della reclusione.

Art. 24.

Su motivata proposta dei prefetti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere disposta con decreto del Ministro per l'interno la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali nei riguardi dei Comuni che, per circostanze dipendenti da cause di guerra, siano nell'assoluta impossibilità di provvedervi.

La nuova decorrenza dei termini predetti sarà determinata con le stesse modalità.

Tali provvedimenti sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora, salva la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'art. 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Art. 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Art. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel decimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1944

(85) *Il Ministro*: BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio d'oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45);

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, che stabilisce il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di cessione per gli olii di pressione commestibili, per gli olii ret-

tificati, per gli olii lampante, lavato, scaldato e d'inferno e le relative maggiorazioni commerciali (campagna 1944-45);

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo unico, medio, di uscita degli olii commestibili di pressione dai centri di raccolta, comprensivo di tutte le spese di gestione di ammasso, è fissato in L. 6200 al quintale, per prodotto esente da difetti organolettici, nudo, con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 % e per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la prevista tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Per l'olio esportato in provincia diversa da quella di produzione detto prezzo è maggiorato di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto; per quota da versare in un apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali perdite nelle operazioni di trasferimento degli olii (« cassa rischi »); per imposta generale sull'entrata.

Per l'olio immesso al consumo nella provincia di produzione lo stesso prezzo è maggiorato di L. 650 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimentto e il controllo del prodotto, per quota per la « cassa rischi » di cui al precedente comma e per imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

Il prezzo di uscita dai centri di raccolta degli olii lampante, lavato, scaldato e di inferno (acidità base 7°) è fissato in L. 5412 al quintale, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore e per prodotto con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %; la percentuale di umidità e di impurità eccedente detta tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese, oltre le spese di gestione di ammasso, le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli olii lavato, scaldato e di inferno, da versare ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa »), istituito secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, lavoro e commercio, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il prezzo di cessione all'Ente assegnatario nazionale dei rettificati *A* e *B* è fissato in L. 6200 al quintale, per merce resa franco stabilimento di produzione.

Tale prezzo va maggiorato per il rettificato *A*, di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto, per quota a favore della « cassa rischi » di cui al precedente art. 1 e per imposta generale sull'entrata; per il rettificato *B*, ugualmente di L. 415 al quintale per quota a favore del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*, per quota a favore della « cassa rischi » di cui al precedente art. 1 e per imposta generale sull'entrata.

Art. 4.

I margini per la distribuzione degli olii nelle rispettive provincie sono così fissati:

A) per l'olio importato da altre provincie:

all'Ente assegnatario nazionale: L. 335 al quintale (per merce resa franco magazzino assegnatario nazionale o scalo ferroviario);

all'assegnatario provinciale: L. 150 al quintale (per merce resa franco magazzino grossista);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

B) per l'olio di produzione locale:

all'assegnatario provinciale: L. 250 al quintale (per merce resa franco negozio dettagliante);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

L'Ente assegnatario nazionale verserà al « fondo maggiorazione prezzo sansa », di cui al secondo comma del precedente art. 2, L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo; verserà ugualmente L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *B* immesso al consumo al Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*.

Art. 5.

Sulla base dei prezzi e delle quote stabiliti ai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto, nelle provincie nelle quali l'olio è prodotto localmente, il prezzo unico di vendita al consumo viene stabilito in L. 71 al litro; nelle provincie nelle quali l'olio è importato, detto prezzo sarà maggiorato delle spese di trasporto dalla provincia di produzione a quella di consumo.

Roma, addì 7 dicembre 1944

(86) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45);

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, che stabilisce il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per gli olii al solfuro, per le oleine e paste di rettificazione, per la sansa vergine e per la sansa esausta (campagna 1944-45);

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo degli olii al solfuro è fissato in L. 4714 a quintale per l'olio a bassa acidità (acidità fino a 30°, base 20°, con una tolleranza di umidità e di impurità del 3 %) e in L. 4196 a quintale per l'olio ad alta acidità (acidità oltre 30°).

Il prezzo delle oleine è fissato in L. 4196 a quintale.

Il prezzo delle paste di rettificazione è fissato in L. 4196 a quintale per contenuto di materia grassa.

I suddetti prezzi si intendono per prodotto della campagna 1944-45, per merce nuda e per prodotto franco stabilimento di estrazione o di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 %, per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà dedotta integralmentte dal peso dell'olio.

Art. 2.

Il prezzo della sansa vergine di oliva è fissato in L. 135 a quintale, oltre all'imposta generale sull'entrata, per merce resa franco frantoio e posta su veicolo, con umidità naturale, resa industriale del 7 % e acidità 20°.

I prezzi della sansa con caratteristiche di resa e di acidità diverse da quelle indicate, da pagarsi da parte del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse ai frantoiani, sono fissati nell'allegata tabella.

Le spese di trasporto della sansa dal frantoio allo stabilimento di estrazione sono a carico del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, il quale gestirà apposita « cassa conguaglio » (« cassa conguaglio trasporto sanse »), le cui eventuali eccedenze attive andranno al fondo di cui al successivo art. 3; allo scopo, gli industriali estrattori sono obbligati a versare al Consorzio stesso una quota il cui importo verrà fissato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le caratteristiche medie della sansa nelle singole provincie restano quelle stabilite dai precedenti accordi provinciali; in mancanza di tali accordi, le decisioni relative alle caratteristiche medesime vengono prese dalla Camera di commercio, industria e lavoro competente per territorio e ratificate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

Ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa ») istituito e gestito dal Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, affluiscono:

a) le eventuali eccedenze attive della « cassa conguaglio trasporto sanse » di cui al terzo comma del precedente art. 2;

b) le eccedenze attive provenienti dalla differenza del prezzo delle sanse pagato dal citato Consorzio ai frantoiani rispetto a quello corrisposto allo stesso Consorzio dagli industriali estrattori; quest'ultimo prezzo sarà determinato secondo norme fissate dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al prezzo dell'olio al solfuro di cui all'art. 1;

c) le quote di L. 62 a quintale per l'olio lampante e di L. 362 a quintale per gli olii lavato, scaldato e d'inferno, comprese nel prezzo di uscita dai centri di raccolta degli stessi olii;

d) la quota di L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo.

I proventi di detto fondo saranno devoluti a vantaggio dei frantoiani, in relazione ai quantitativi di sansa da ciascuno di essi conferiti.

Il Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse terrà, altresì, una apposita gestione conguagliata allo scopo di cedere a tutti gli industriali estrattori al medesimo prezzo i solventi necessari alle rispettive produzioni di olio al solvente.

Art. 4.

Il prezzo della sansa esausta è fissato in L. 75 a quintale, per merce resa franco stabilimento di estrazione e con umidità non superiore al 30 %.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Prezzi della sansa franco frantoio al netto della imposta generale sull'entrata (4 %)

Gradi di acidità	Resa industriale in olio							
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
7°	86, 93	108, 66	130, 39	152, 12	173, 85	195, 58	217, 31	239, 04
8°	86, 16	107, 70	129, 24	150, 77	172, 31	193, 85	215, 39	236, 93
9°	85, 39	106, 74	128, 08	149, 43	170, 74	192, 12	213, 47	234, 81
10°	84, 62	105, 77	126 93	148, 08	169, 24	190, 39	211, 54	232, 70
11°	83, 85	104, 81	125, 77	146, 74	167, 70	188, 66	209, 62	230, 58
12°	83, 08	103, 85	124, 62	145, 39	166, 16	186, 93	207, 70	228, 46
13°	82, 31	102, 89	123, 47	144, 04	164, 62	185, 20	205, 77	226, 35
14°	81, 54	101, 93	122, 31	142, 70	163, 08	183, 47	203, 85	224, 24
15°	80, 77	100, 97	121, 16	141, 35	161, 54	181, 74	201, 93	222, 12
16°	80 —	100 —	120 —	140 —	160 —	180 —	200 —	220 —
17°	79, 23	99, 04	118, 85	138, 66	158, 47	178, 27	198, 08	217, 89
18°	78, 47	98, 08	117, 70	137, 31	156, 93	176, 54	196, 16	215, 78
19°	77, 70	97, 12	116, 54	135, 97	155, 39	174, 81	194, 24	213, 66
20°	*76, 93*	*96, 16*	*115, 39*	*135 —*	*153, 85*	*173, 08*	*192, 31*	*211, 54*
21°	76, 16	95, 20	114, 24	133, 27	152, 31	171, 35	190, 39	209, 43
22°	75, 39	94, 24	113, 08	131, 93	150, 77	169, 62	188, 47	207, 31
23°	74, 62	93, 27	111, 93	130, 58	149, 24	167, 89	186, 54	205, 20
24°	73, 85	92, 31	110, 77	129, 24	147, 70	166, 16	184, 62	203, 08
25°	73, 08	91, 35	109, 62	127, 89	146, 16	164, 43	182, 70	200, 97
26°	72, 31	90, 39	108, 47	126, 54	144, 62	162, 70	180, 76	198, 85
27°	71, 54	89, 43	107, 31	125, 20	143, 08	160, 97	178, 85	196, 74
28°	70, 77	88, 47	106, 16	123, 85	141, 54	159, 24	176, 93	194, 62
29°	70 —	87, 50	105 —	122, 51	140, 01	157, 51	175, 01	192, 51
30°	69, 24	86, 54	103, 85	121, 16	138, 47	155, 78	173, 08	190, 39
31°	*68, 47*	*85, 58*	*102, 70*	*119, 81*	*136, 93*	*154, 04*	*171, 16*	*188, 28*

(87)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1, n. 2, e 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali;

Visto lo statuto della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo e l'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Campilli è chiamato ad assumere l'incarico gratuito di commissario straordinario della Sezione medesima, con tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente e agli altri organi sia individuali che collegiali della Sezione stessa.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che la detta Sezione riprenda la propria attività e in particolare le relazioni con la Camera di commercio internazionale e con le Sezioni nazionali degli altri Paesi.

Il commissario provvederà appena possibile alla convocazione dell'assemblea della Sezione per la ricostituzione degli ordinari organi amministrativi e per la riforma dello statuto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(64)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 11 luglio 1944 del Ministro per il tesoro, col quale il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia furono autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto 27 settembre 1944 del Ministro per il tesoro, col quale analoga autorizzazione e per eguale periodo venne concessa anche alla Banca Nazionale del Lavoro, all'Istituto di San Paolo di Torino, alla Banca Commerciale Italiana, al Credito Italiano, al Banco di Roma, al Monte dei Paschi di Siena ed alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, nel mentre la Banca d'America e d'Italia venne riammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1944;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alla premesse anche per l'anno 1945;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca Nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia:

sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(66)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5, all'art. 13, linea 11ª ove è detto «.... previsti nell'art. 9 ... » devesi leggere « previsti nell'art. 10 ».

(88)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento).

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1945, n. 1548, il Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano, con sede in Cammarata, provincia di Agrigento, assume la denominazione di « Consorzio di bonifica della Valli del Platani e del Tumarrano » in virtù della deliberazione 1° novembre 1944, n. 50, del commissario del Consorzio stesso.

(89)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il dott. Bernardo Dato, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(80)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 17 gennaio 1945:

Il dott. Triola Antonio fu Guglielmo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Portoferraio, del distretto notarile di Livorno, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Monte di Procida, del distretto notarile di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Portoferraio.

(90)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Fierro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 20 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie *A*-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(82)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39311 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Pauli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignacollo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(81)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.